



Deliberazione n. ~~72~~ 2016/FRG

Repubblica Italiana

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 25 febbraio 2016, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo	- Presidente
Stefano Siragusa	- Consigliere
Anna Luisa Carra	- Consigliere
Giuseppe di Pietro	- Primo Referendario - relatore
Giovanni Di Pietro	- Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934/n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (*Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*);

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (*Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 2000 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*);

visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il DPCM n. 66306 del 21 dicembre 2012, avente ad oggetto il "*Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali*,



ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213";

vista la legge regionale 4 gennaio 2014, n.1, recante *"Misure urgenti in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica"*;

visto il Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana, nel testo modificato in data 6 febbraio 2014;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2013/QMIG del 3 aprile 2013;

viste le deliberazioni della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 45/2014/FRG, n. 71/2014/FRG, n. 86/2014/FRG, n. 139/2015/FRG e n. 242/2015/FRG;

esaminato il rendiconto suppletivo, pervenuto il 14 gennaio 2016, del gruppo parlamentare "PDL verso il PPE", scioltosi il 9 aprile 2014, per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 17 aprile 2014, ai sensi e per gli effetti dei commi 9, 10 ed 11 dell'art. 1 del D.L. n. 174 del 2012, convertito nella legge n. 213 del 2012, nonché del comma 7 dell'art. 25 quater del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana;

vista la deliberazione n. 24/2016/FRG del 25 gennaio 2016, con la quale è stato fissato il termine di quindici giorni per l'eventuale regolarizzazione della documentazione trasmessa, ai sensi del comma 11 dell'art. 1 del D.L. n. 174 del 2012;

vista la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore dell'Ufficio I (prot. n. 54389142 del 19 febbraio 2016);

vista la richiesta del Consigliere delegato n. 54389468 del 19 febbraio 2016, per l'esame collegiale del rendiconto in adunanza pubblica;

vista l'ordinanza n. 38/2016/Contr. del 22 febbraio 2016, con la quale è stata convocata l'adunanza del 25 febbraio 2016, per la pronuncia definitiva sul rendiconto ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 174 del 2012;

udito il relatore, referendario Giuseppe di Pietro;

ritenuto che, a seguito dell'esame della documentazione complessivamente trasmessa, possano essere dichiarate regolari le spese effettuate dal Gruppo nel periodo successivo alla chiusura dell'esercizio 2014;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma del comma 10 dell'art. 1 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, darsi corso alla comunicazione al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana della relazione, che si unisce alla presente perché ne faccia parte integrante;



P.Q.M.

approva l'unita relazione, con la quale la Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione siciliana – riferisce all'Assemblea Regionale Siciliana il risultato del controllo eseguito sul rendiconto suppletivo del gruppo parlamentare "PDL verso il PPE", scioltosi il 9 aprile, per l'esercizio 2014 (1 gennaio - 17 aprile 2014).

Dispone che il rendiconto, munito del visto della Corte, venga trasmesso, in allegato alla presente deliberazione ed all'annessa relazione, al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, che ne curerà la pubblicazione ai sensi del comma 10 dell'art. 1 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, nonché del comma 6 dell'art. 25 *quater* del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana.

IL RELATORE

(Giuseppe di Pietro)



IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)

Depositato in Segreteria in data ~~14~~ 11 marzo 2016.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Boris Rasura)

Boris Rasura

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

RELAZIONE SUL CONTROLLO ESEGUITO SUL RENDICONTO SUPPLETIVO DEL GRUPPO PARLAMENTARE DELL'A.R.S. "PDL VERSO IL PPE" – XVI LEGISLATURA, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 (PERIODO 1 GENNAIO – 17 APRILE).

Il 14 gennaio 2016, è pervenuto a questa Sezione di controllo il rendiconto suppletivo del gruppo parlamentare "PDL verso il PPE", sciolto il 9 aprile 2014, per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 17 aprile 2014, ai sensi e per gli effetti dei commi 9, 10 ed 11 dell'art. 1 del D.L. n. 174 del 2012, convertito nella legge n. 213 del 2012, nonché del comma 7 dell'art. 25 quater del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Il 25 gennaio 2016, con deliberazione n. 24/2016/FRG, la Sezione di controllo per la Regione siciliana ha fissato il termine di quindici giorni, per l'eventuale regolarizzazione della documentazione trasmessa, ai sensi del comma 11 dell'art. 1 del D.L. n. 174 del 2012.

Il 9 febbraio, sono pervenute le integrazioni documentali richieste, accompagnate da una dettagliata relazione esplicativa. All'adunanza del 25 febbraio 2016, nessuno è comparso per il Gruppo.

A seguito delle integrazioni documentali pervenute dopo la deliberazione n. 24/2016/FRG, il Collegio ritiene che il rendiconto sia interamente regolare.

In via preliminare, occorre chiarire che oggetto del presente controllo non è il rendiconto del Gruppo per il periodo 1 gennaio – 17 aprile 2014, già tempestivamente prodotto nel 2014 ed esaminato dalla Sezione con la deliberazione n. 86/2014/FRG, ma il rendiconto correttamente definito "suppletivo", ovvero sia concernente le movimentazioni finanziarie effettuate in un periodo successivo allo scioglimento, ma in relazione ad attività meramente solutorie delle obbligazioni ancora pendenti a quella data.

Si tratta, in sostanza, del rendiconto concernente i rapporti pendenti al momento dello scioglimento e definiti nella fase liquidatoria.

In materia, la disciplina dettata dal D.L. n. 174 del 2012 e dal Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana è del tutto carente, atteso che non prevede quali organi debbano provvedere alla presentazione dei rendiconti suppletivi, né entro quali termini debbano essere trasmessi.

Non vi è dubbio che i rendiconti suppletivi possano essere sottoposti al controllo della Corte dei conti, in quanto hanno ad oggetto l'uso corretto degli avanzi di gestione residuati dal



rendiconto approvato e vistato dalla Sezione di controllo, ai sensi e per gli effetti dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 1 del D.L. n. 174 del 2012, in combinato disposto con l'art. 25 quater del Regolamento interno dell'ARS.

Secondo le indicazioni normative, l'avanzo di gestione, rappresentato dal saldo tra le movimentazioni attive e passive dell'esercizio, dovrebbe essere restituito *sic et simpliciter* all'ARS, ai sensi del comma 7 dell'art. 25 quater del citato Regolamento.


Poiché però non si tratta del mero avanzo di cassa, ma dell'avanzo di gestione dei finanziamenti erogati per le attività istituzionali dei gruppi in un determinato esercizio finanziario, è corretto ritenere che le somme possano essere destinate a definire i rapporti ancora pendenti al momento dello scioglimento ed inerenti alle attività compiute nel periodo temporale di riferimento, attraverso una fase sostanzialmente liquidatoria.

L'ipotesi non è prevista esplicitamente, ma è *in re ipsa* del tutto plausibile, in quanto muove dalla natura intrinseca dell'avanzo di gestione e dalla funzione delle somme erogate dall'ARS per ciascun esercizio finanziario, destinate a coprire le spese derivanti dalle obbligazioni inerenti alle funzioni istituzionali e maturate in quel contesto.

E' questo l'oggetto del rendiconto in esame, correttamente definito "suppletivo" perché a differenza dei conti "accessori" previsti dal R. D. n. 827 del 23 maggio 1924 e dall'art. 34 del R. D. n. 1038 del 13 agosto 1933 (*id est*, conti complementari, deconti e conti speciali) e presentato dallo stesso soggetto interessato e non dall'Amministrazione, non è un conto parziale rettificativo del conto principale e, per altro verso, non ha la funzione di ovviare ad omissioni di partite attive o passive o ad errori materiali, verificatisi nella compilazione dei conti principali, né è riferibile a quegli agenti per i quali non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto. Peraltro, come chiarito dalla Corte costituzionale, i presidenti dei gruppi parlamentari non assumono *ex se* la qualifica di agenti contabili (sent. n. 107 del 2015).

Si pone, pertanto, il problema di stabilire quali organi debbano provvedere alla presentazione dei rendiconti suppletivi ed entro quali termini debbano pervenire alla Sezione di controllo.

Come ampiamente argomentato nella deliberazione della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 71/2013/FRG e nelle decisioni successive, i gruppi parlamentari e i gruppi consiliari delle regioni (in Sicilia, gruppi parlamentari) hanno natura giuridica di associazioni non riconosciute e rappresentano un essenziale momento di raccordo istituzionale, tra le formazioni politiche di cui sono espressione e le assemblee elettive.



Per le associazioni non riconosciute, il codice civile non detta una disciplina specifica in relazione alla fase liquidatoria. Secondo la giurisprudenza di legittimità, non sono applicabili le norme dettate in materia per le associazioni riconosciute e, *a fortiori*, per le società di capitali, sicché, in difetto di specifici accordi associativi, la fase della liquidazione dovrebbe essere gestita dai rappresentanti delle associazioni non riconosciute, in regime di *prorogatio* (*ex plurimis*, v. Cass. Sez. III, sent. n. 5738 del 10.3.2009).

Ne consegue che, in difetto di accordi specifici desumibili dal regolamento interno dei gruppi, il soggetto tenuto alla presentazione del rendiconto suppletivo non possa che essere identificato nel presidente del disciolto gruppo parlamentare, in regime di *prorogatio*.

In via interpretativa, non è invece possibile trovare soluzione alla diversa problematica concernente la durata e la decorrenza del termine per la presentazione dei rendiconti suppletivi.

Sul punto, la normativa generale sulla contabilità di Stato non rappresenta un parametro interpretativo valido, sia per la diversa natura giuridica dei rendiconti suppletivi rispetto ai deconti, ai conti complementari ed ai conti speciali, sia per la mancanza di indicazioni in ordine ai termini di presentazione dei conti accessori.

Anche la disciplina civilistica in materia di associazioni non riconosciute è del tutto carente, in relazione al termine per il compimento delle attività solutorie; si tratta, peraltro, di un termine difficilmente preventivabile *a priori* in quella sede, a causa della variegata e indeterminata tipologia degli atti e fatti giuridici che può avere ad oggetto la gestione della fase liquidatoria.

Nel sistema normativo, non si rinvencono dunque indicazioni in ordine alla durata della fase liquidatoria, che potrebbero essere applicabili in via analogica ai gruppi parlamentari.

D'altronde, in materia, nemmeno il D.L. n. 174 del 2012 ed il Regolamento interno dell'ARS forniscono indicazioni di rilievo.

In linea teorica, la richiesta di restituzione dovrebbe essere inoltrata al gruppo dopo il compimento di tutte le attività solutorie; tuttavia, non essendovi un termine esplicito per la chiusura della fase liquidatoria, l'ARS si dovrebbe attivare, periodicamente e di volta in volta, per verificare se essa sia stata completata e se sia così possibile inoltrare la richiesta di restituzione dell'avanzo di gestione. Solo da questa data, potrebbe decorrere il termine per la presentazione del rendiconto suppletivo, di durata pari a quella prevista dall'art. 25 quater del Regolamento interno dell'ARS.

Sul punto, non essendo possibile pervenire in via interpretativa a soluzioni soddisfacenti, appare assolutamente necessario un intervento di carattere normativo. Infatti, mentre la



disciplina civilistica è incentrata sulla necessità di soddisfare l'interesse dei terzi coinvolti nel traffico giuridico con l'associazione non riconosciuta, nel caso dei gruppi parlamentari, invece, l'esigenza principale (anche) per la fase liquidatoria non può che essere ravvisata nella necessità di rendere conto del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, entro un periodo di tempo congruo e assolutamente ragionevole, anche in relazione ai tempi necessari per la definizione di eventuali impugnazioni.

Nel caso in esame, il rendiconto suppletivo è stato correttamente presentato dal Presidente del Gruppo; in ordine al termine, non è possibile muovere alcun rilievo, non essendovi una chiara disciplina giuridica di riferimento.

Nel merito, a seguito delle integrazioni documentali pervenute in ottemperanza alla deliberazione n. 24/2016/FRG, si ritiene che risultino superate le problematiche rilevate in sede istruttoria e che il rendiconto sia interamente regolare.

Il seguente prospetto evidenzia la complessiva gestione finanziaria risultante dal rendiconto suppletivo.



GRUPPO PARLAMENTARE PDL VERSO IL PPE - RENDICONTO SUPPLEMENTIVO 2014					
	VOCI USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 2013	SPESE RENDICONT.	%	SPESE AMMESSE	SPESE ESCL.
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	35.115,00	50,89	35.115,00	
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	25.364,00	36,76	25.364,00	-
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo		-		
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo		-		
5	Spese per la redazione stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web		-		
6	Spese consulenze, studi e incarichi	517,00	0,75	517,00	
7	Spese postali e telegrafiche		-		
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	270,00	0,39	270,00	
9	Spese di cancelleria e stampati		-		
10	Spese per duplicazione e stampa		-		
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	50,00	0,07	50,00	
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	690,00	1,00	690,00	
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo		-		
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio		-		
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)		-		
16	Altre spese	6.993,00	10,13	6.993,00	
	TOTALE	68.999,00	100	68.999,00	-

IL RELATORE

(Giuseppe di Pietro)



IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)

Depositato in Segreteria in data **14** marzo 2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Boris Rasura)

Boris Rasura